

Convenzione tra l'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste e l'Istituto Comprensivo di Azeglio (TO), per lo svolgimento dei tirocini previsti nell'ambito del Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, di cui al D.M. 249/2010.

PREMESSO

che gli articoli 3 e 6 e del Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante “Regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”, disciplinano l'istituzione e lo svolgimento delle attività di tirocinio indiretto e diretto nell'ambito del Corso di laurea magistrale per la formazione degli insegnanti nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria;

che l'articolo 11 del D.M. n. 249/2010 dispone che per lo svolgimento delle attività di tirocinio nell'ambito dei corsi di laurea magistrale in Scienze della formazione primaria le Strutture didattiche di riferimento si avvalgano di personale docente e dirigente in servizio nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione;

che l'articolo 12 del D.M. n. 249/2010 dispone che per lo svolgimento delle attività di tirocinio le università stipulino apposite convenzioni con le istituzioni scolastiche, a tal fine accreditate, secondo quanto previsto dal medesimo articolo, e che il successivo articolo 15 prevede che, sino alla predisposizione degli elenchi delle istituzioni scolastiche accreditate, le università stipulino le convenzioni con le istituzioni scolastiche del sistema nazionale dell'istruzione, d'intesa con gli Uffici scolastici regionali competenti, che esercitano altresì attività di vigilanza sulle attività di tirocinio;

CONSIDERATO

che il Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria attivato presso l'Università prevede, a partire dal secondo anno di corso, la realizzazione di attività di tirocinio indiretto e diretto, per complessivi 24 crediti formativi universitari;

che il Corso di laurea in Scienze della formazione primaria, attivato presso l'Università secondo il previgente ordinamento di cui al D.M. 26 maggio 1998 e giunto ad esaurimento, al quale risultano ancora studenti iscritti, prevedeva la realizzazione di attività di tirocinio indiretto e diretto, per complessivi 20 crediti formativi universitari;

STABILITO

che le Parti firmatarie del presente accordo e i relativi organi collegiali competenti concorreranno all'attuazione del medesimo, nel quadro dei rispettivi ordinamenti ed in conformità ad essi;

TRA

l'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste, con sede in Aosta, Strada Cappuccini, n. 2A, d'ora in poi denominata “Università”, rappresentata dalla Rettore pro

tempore Prof.ssa Manuela Ceretta, a ciò autorizzata ai sensi della deliberazione del Consiglio del Dipartimento di Scienze umane e sociali n. 182 del 27 novembre 2024.

E

Istituto Comprensivo di Azeglio, con sede in Via XX Settembre 33, d'ora in poi denominata "Istituzione scolastica", rappresentata dal Dirigente Scolastico Prof. Guido Gastaldo.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.

ART. 1 – Finalità

La collaborazione tra l'Università e l'Istituzione Scolastica per le attività di tirocinio nell'ambito del Corso di laurea magistrale in Scienze della formazione primaria rivesta la finalità di qualificare la funzione docente e la formazione professionale.

ART. 2 – Obiettivi

L'attività di tirocinio degli studenti del Corso di laurea magistrale in Scienze della formazione primaria è finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- consentire alle studentesse e agli studenti universitari in formazione un primo approccio con le strutture educative, con le prassi metodologico-didattiche e organizzative ivi attuate, portando specifica attenzione ai temi della riflessività, della collegialità e della partecipazione;
- sperimentare nelle classi l'applicazione delle conoscenze pedagogico-didattiche e disciplinari acquisite nell'ambito del percorso formativo e acquisire la capacità di proporle nel modo più adeguato al livello scolastico degli allievi e delle allieve;
- acquisire la capacità di gestire la progressione degli apprendimenti adeguando i tempi e le modalità di presentazione delle attività didattiche alla classe, scegliendo altresì le metodologie e gli strumenti di volta in volta più consoni al percorso previsto (per esempio: lezione frontale, discussione, simulazione, cooperazione, laboratori, lavoro di gruppo, utilizzo di nuove tecnologie);
- acquisire la capacità di modulare e adattare la programmazione e gli strumenti didattici alle esigenze di apprendimento diversificate presenti nella classe, nell'ottica della costruzione di un contesto inclusivo ed accogliente delle differenze esistenti, ivi incluse le disabilità, i Bisogni Educativi Speciali e i Disturbi Specifici di Apprendimento, attraverso la sperimentazione, l'analisi e revisione critica di progetti didattici supervisionati dal "tutor organizzatore";
- acquisire capacità pedagogiche, didattiche, relazionali e gestionali;
- acquisire capacità di lavorare con ampia autonomia anche assumendo responsabilità organizzative;
- applicare gli strumenti dell'osservazione dei contesti e delle situazioni educative nonché della gestione delle relazioni interpersonali in ambito professionale;
- partecipare alle fasi di progettazione, realizzazione, verifica e valutazione dei percorsi formativi della classe, ivi compresi i percorsi formativi individualizzati rivolti ad allieve e allievi con disabilità.

ART. 3 – Definizione delle attività

L'Università e l'Istituzione Scolastica definiscono congiuntamente la durata, i contenuti e le modalità di attuazione del tirocinio, nonché il periodo e la durata della permanenza degli allievi nei plessi scolastici.

Ai tutor dei tirocinanti sono affidati i compiti di:

- orientare i/le tirocinanti rispetto agli aspetti organizzativi e didattici della scuola e alle diverse attività pratiche in classe;
- accompagnare e monitorare l'inserimento in classe e la gestione diretta dei processi di insegnamento dei/delle tirocinanti;
- condividere con i tutor organizzatori e coordinatori delle attività di tirocinio un parere conclusivo sugli esiti degli apprendimenti esperienziali delle studentesse e degli studenti, anche sulla base di appositi strumenti predisposti dalla Commissione tirocinio e fatti propri dal Consiglio di corso di studi.

Il progetto di tirocinio ripartisce le ore tra le diverse attività che caratterizzano la funzione docente:

- osservazione delle attività didattiche che si svolgono nella classe del/della tutor dei tirocinanti o in altre classi;
- osservazione dei diversi ambienti di lavoro scolastico e interviste alle diverse figure presenti;
- attività didattiche a classe intera o con gruppi di allievi e allieve (con la supervisione del/della tutor dei tirocinanti), quali ad esempio lavori di gruppo, appoggio a gruppi differenziati di allievi, segmenti di attività individualizzate rivolte ad allieve e allievi con Bisogni Educativi Speciali o con disabilità, brevi spiegazioni e lezioni, prove di verifica, laboratori, altre attività e progetti previsti dal PTOF;
- partecipazione alle riunioni degli organi collegiali (Collegio Docenti, Consiglio di Classe, Riunioni di Piano Educativo Individualizzato) e dei Consigli di Dipartimenti, nonché di commissioni e gruppi di lavoro;
- redazione e correzione di verifiche, elaborazione e/o adattamento di materiale didattico, progettazione di percorsi, unità didattiche e unità di apprendimento;
- partecipazione ad attività organizzate dalla scuola in sedi esterne e/o sul territorio (convegni, visite didattiche, gite scolastiche, ecc.).

ART. 4 – Impegni dell'Università

Ai fini di cui al precedente articolo 3, l'Università:

- individua i tutor organizzatori e coordinatori che devono coordinare i rapporti tra l'Università e l'Istituzione scolastica, anche in stretta collaborazione con i tutor dei tirocinanti;
- garantisce la copertura assicurativa (contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore) dei tirocinanti e dei tutor organizzatori e coordinatori nel periodo trascorso nella struttura ospitante;
- al termine del percorso di tirocinio, rilascia, su richiesta dei docenti che hanno svolto attività di tutor dei tirocinanti in uno o più progetti di tirocinio, un attestato dell'attività formativa e di supervisione svolta.

ART. 5 – Impegni dell'Istituzione scolastica

Ai fini di cui al precedente articolo 3, l'Istituzione scolastica:

- mette a disposizione materiali, attrezzature, documentazione, sussidi didattici e multimediali funzionali al raggiungimento degli obiettivi previsti e il relativo personale tecnico;

- indica uno o più tutor dei tirocinanti, individuati fra coloro che prestano servizio presso l’Istituzione scolastica sede del tirocinio diretto. I/le docenti chiamati a svolgere i predetti compiti sono designati dai Coordinatori didattici e dai Dirigenti scolastici tra i docenti in servizio con contratto a tempo indeterminato e che ne abbiano fatto domanda.

ART. 6 – Durata

Il presente accordo ha validità triennale, a partire dall’anno accademico 2025/2026. In caso di disdetta, questa deve essere comunicata da una delle Parti almeno tre mesi prima dell’inizio dell’anno accademico successivo, garantendo comunque la conclusione delle attività già avviate.

ART. 7 - Trattamento dei dati

Le Parti si impegnano a rispettare reciprocamente, ognuno per le proprie competenze, i diritti, i vincoli e gli obblighi previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati.

Le Parti provvedono al trattamento dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell’ambito dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dalle proprie norme interne emanate in attuazione del D.lgs. n. 196/03, nonché del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. Si impegnano, altresì, a trattare i dati personali per le finalità strettamente necessarie all’attuazione della presente Convenzione.

Il responsabile della protezione dei dati per l’Istituzione scolastica è contattabile al seguente indirizzo: dpo@gdprscuola.it

Il responsabile della protezione dei dati per l’Università è contattabile al seguente indirizzo PEC: protocollo@pec.univda.it.

ART. 8 – Controversie

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente accordo.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l’accordo, le Parti indicano il Foro di Ivrea quale Foro esclusivamente competente per qualunque controversia inerente la validità, l’interpretazione, l’esecuzione o la risoluzione della presente Convenzione.

ART. 9 – Registrazione e bollo

Il presente accordo sarà registrato soltanto in caso d’uso. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

Imposta di bollo assolta in maniera virtuale dall’Università - autorizzazione Agenzia delle entrate di Aosta nr. 7051 del 22/09/2006.

ART. 10 – Rimandi

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente accordo, si intendono applicabili le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia.

Istituzione Scolastica

(sottoscritto digitalmente)

Università della Valle d’Aosta - Université de la Vallée d’Aoste
La Rettrice

(sottoscritto digitalmente)